

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

## UTILITATIS – Pro Acqua Energia Ambiente

*APPROVATO DAL CDA DEL 3 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 11 dello  
Statuto*

### **Art. 1 - Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri di Amministrazione pari a 7 o a 9, incluso il Presidente, nominato dal Fondatore Promotore ai sensi dell'art.8, comma 1, dello Statuto.

### **Art. 2 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 3 – Trasparenza**

I nominativi dei Consiglieri di Amministrazione, corredati dai relativi curricula ed elenco delle cariche ricoperte, sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione, aggiornato a cura del Direttore.

### **Art. 4 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dalla normativa di riferimento e dallo Statuto ad altri organi della Fondazione.

Le attribuzioni del Consiglio sono indicate in maniera non esaustiva, ma esemplificativa, al comma 12 dell'art.8 dello Statuto. Tali attribuzioni possono essere oggetto di delega ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7 del presente Regolamento.

### **Art. 5 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Le modalità ed i tempi di convocazione sono definiti all'art.8 dello Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun consigliere. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere più breve ma comunque non inferiore a 48 ore prima della riunione.

Qualora la convocazione avvenga su richiesta della maggioranza dei componenti in carica, il Presidente provvede alla convocazione, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, entro sette giorni dalla formalizzazione della richiesta.

I contenuti e le proposte di deliberazione relativi a ciascun punto all'ordine del giorno vengono posti a disposizione dei Consiglieri di regola almeno tre giorni prima della riunione.

Per la convocazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni il Presidente si avvale di regola del Direttore quale Segretario e della segreteria degli organi sociali della Fondazione

Nei casi in cui i presupposti di fatto o di diritto delle proposte di deliberazione e/o delle informative maturino successivamente ai termini indicati nei precedenti commi L'ordine del giorno può essere integrato dal Presidente con l'inserimento di nuovi punti e la documentazione di cui al comma precedente può essere oggetto di modifica o integrazione, per ragioni di opportunità o di urgenza, ma sempre nel rispetto del termine minimo di cui all'art. 8, comma 5 dello Statuto. Le informazioni distribuite possono essere integrate (e all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di opportunità depongono in tal senso) dall'illustrazione fornita nel corso della riunione consiliare.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, coordina la discussione, ne riassume le conclusioni e formula le proposte di voto.

Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione, ai sensi dell'art.8, comma 8, dello Statuto apre la seduta. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione può essere oggetto di modifica con riferimento all'ordine di trattazione degli argomenti, per ragioni di opportunità o di urgenza.

Il Presidente e il Direttore, o persona della struttura da questi individuata, relazionano su singoli punti all'ordine del giorno.

Le riunioni possono avere luogo in audio, tele o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti; L'intervento alla riunione consiliare mediante sistemi di audio, tele e/o videoconferenza può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il Direttore quale segretario verbalizzante per l'accertamento di coloro che intervengono di persona.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore - avvalendosi della segreteria degli organi sociali della Fondazione - che ne cura la trasmissione, in bozza, al Presidente il quale ne dispone la trasmissione ai singoli Consiglieri; il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione, firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

La verbalizzazione viene effettuata con l'indicazione dei principali punti trattati e delle conclusioni cui perviene la discussione, e l'inserimento a verbale degli interventi in forma sintetica quando sono funzionali alla comprensione dell'argomento di cui si sta discutendo, alla formalizzazione delle deliberazioni da assumere o ad adempimenti futuri. Resta in ogni caso possibile la verbalizzazione testuale su richiesta dell'interessato che dovrà fornire sollecitamente il testo scritto del suo intervento.

Nel verbale viene specificato se i Componenti degli Organi hanno ricevuto la documentazione a supporto della trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Direttore non partecipa alle discussioni e deliberazioni che riguardano l'attribuzione, la revoca e la remunerazione del suo incarico; in tal caso il Consiglio di Amministrazione designa la persona che redige il verbale dello specifico argomento.

## **Art.6 - Comitati del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire, ai sensi dell'art.9 dello Statuto, un Comitato Industriale e/o un Comitato Scientifico con funzioni consultive, per l'esercizio delle proprie competenze, nominando il relativo Presidente.

I comitati riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività da loro svolte.

Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di costituzione dei Comitati, ne individua compiti specifici e funzionamento.

### **Art. 7 - Deleghe e poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Direttore le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte. Non possono essere oggetto di delega i poteri di straordinaria amministrazione né le nomine (di cui lo Statuto all'art.8 co. 12 lettere h-i e art.11 comma 1) e l'approvazione degli atti né quelli riservati dallo Statuto e dalla legge nel Codice Civile.

### **Art.8 - Informazione ai Consiglieri di Amministrazione**

Le informazioni ai Consiglieri di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno devono essere adeguate al fine di consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza sull'argomento e, pertanto, svolgere i propri compiti, nonché assumere le relative deliberazioni, in modo informato. I contenuti e le proposte di deliberazione relativi a ciascun punto all'ordine del giorno vengono posti a disposizione dei Consiglieri di regola almeno tre giorni prima della riunione (si veda articolo 5 del presente regolamento di CdA)

La documentazione è in ogni caso messa a disposizione dei Consiglieri il giorno della riunione nel luogo in cui essa si tiene.

I Consiglieri di Amministrazione possono richiedere ulteriori informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno. Tali informazioni vengono fornite, a seconda dei casi, dal Presidente, dal Direttore, o da persona della struttura da questi individuata a tutti i Consiglieri nel corso della seduta consiliare o nella prima riunione utile.

Nei casi in cui sia necessario assicurare la riservatezza, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della deliberazione, la relativa documentazione informativa potrà essere consultata esclusivamente presso la Segreteria e comunque fornita direttamente in riunione, evidenziandone il carattere aggiuntivo.

I Consiglieri di Amministrazione hanno in ogni momento il diritto di chiedere informazioni sull'operato dei delegati per il tramite del Presidente, il quale, nella prima riunione utile cura che siano messe a disposizione di tutti i Consiglieri le informazioni richieste.

Le richieste di informazioni di natura diversa da quelle indicate nei commi precedenti, sono rivolte al Presidente nel contesto delle adunanze consiliari e sono dallo stesso riscontrate nei modi e termini ritenuti più opportuni.

### **Art.9 – Accettazione della carica**

I componenti del Consiglio di Amministrazione, con l'accettazione della carica, si impegnano a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali nuove cariche assunte e a dare notizia di situazioni che siano causa di potenziale conflitto di interessi con la Fondazione.

### **Art.10 - Provvedimenti sanzionatori dei Consiglieri di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti a provvedimenti sanzionatori, qualora a loro carico si verifichi la situazione di cui all'articolo 8, comma 13 dello Statuto.

In tale ipotesi, la situazione deve essere portata senza indugio a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, che, sentito l'interessato e valutate le circostanze, assume i provvedimenti sanzionatori entro trenta giorni dall'accertamento.

### **Art.11 - Nomina e funzioni del Direttore**

La nomina del Direttore compete al Consiglio di Amministrazione che determina la durata dell'incarico, comunque non eccedente la propria scadenza, e il relativo compenso.

Le funzioni e i compiti del Direttore sono definiti all'art. 11 dello Statuto. Il Direttore provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Art.12 - Designazione in società partecipate, enti o organismi cui la Fondazione aderisce**

La designazione dei componenti degli organi in società partecipate, enti o organismi è effettuata sulla base di criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati in funzione delle caratteristiche delle società partecipate, enti o organismi e del ruolo da ricoprire.

Le proposte di designazione sono presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione corredate da curriculum vitae completo di dati anagrafici, titoli di studio e competenza professionale, esperienza generale e specifica.

Il Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni relative alle designazioni e nomine tiene conto dell'obiettivo di assicurare la presenza del genere meno rappresentato e di un opportuno ricambio negli organi.

### **Art.13 - Cumulo delle cariche**

I componenti gli organi della Fondazione non possono essere nominati o designati dal Consiglio di Amministrazione a più di una carica retribuita in società, enti o organismi esterni.

### **Art.14 – Riservatezza**

I Consiglieri di Amministrazione sono vincolati al massimo riserbo sulle informazioni acquisite nell'espletamento del mandato.

### **Art. 15 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

### **Art.16 – Verifica adeguatezza del Regolamento**

Il Consiglio verifica ogni tre anni l'adeguatezza del presente Regolamento.

### **Art.17 - Pubblicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento viene reso pubblico sul sito istituzionale della Fondazione.